

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile

Ordinanza 13 giugno 2016, n. 12076

Integrale

Irpef - Ritenute sulla retribuzione non versate dal datore di lavoro - Recupero a tassazione - Sostituito d'imposta - Obbligato solidale sin dall'origine al pagamento dell'imposta - Soggezione agli accertamenti - Diritto di regresso verso il sostituto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere

Dott. CIGNA Mario - Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6296/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'Avvocato (OMISSIS) e l'Avv. (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 954/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO del 26/05/2014, depositata il 25/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore della parte controricorrente, il quale chiede il rigetto del ricorso ed in subordine la rimessione alle ss.uu..

IN FATTO E IN DIRITTO

L'Agenzia delle entrate riprendeva a tassazione nei confronti del contribuente (OMISSIS) le ritenute IRPFF dovute per legge sulla retribuzione non versate dal datore di lavoro.

Il contribuente impugnava l'accertamento innanzi al giudice di primo grado che annullava l'atto con sentenza confermata dalla CTR del Piemonte (sent. n. 954/2014, depositata il 25.7.2014).

Secondo la CTR, essendo incontroverso che il datore di lavoro aveva trattenuto le somme dovute a titolo di ritenute d'acconto non versandole all'erario e che il lavoratore aveva ricevuto la retribuzione al netto e non al lordo, doveva ritenersi indebito l'accertamento per effetto del quale il lavoratore rimasto sottoposto ad una doppia imposizione. Il principio della solidarieta', d'altra parte, si esponeva a dubbi di costituzionalita', apparendo in contrasto con il canone della ragionevolezza. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito la parte contribuente con controricorso e memoria.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 2697 c.c.. La CTR non aveva osservato i principi in tema di onere della prova, non considerando che spettava al contribuente dimostrare che il datore di lavoro avesse operato le ritenute d'acconto.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 64 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 35. La CTR non aveva considerato che il lavoratore era obbligato solidale al pagamento delle somme dovute a titolo di ritenuta d'acconto, potendo questi rivalersi sul sostituto in caso di mancato versamento delle ritenute.

La parte contribuente ha dedotto l'inammissibilita' del primo motivo, essendo ormai passata in giudicato l'affermazione circa il mancato versamento delle ritenute d'acconto ad opera del sostituto e l'infondatezza del secondo motivo, opponendosi alla ricostruzione dell'Ufficio il Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 22, in tema di scomputo degli acconti.

Il primo motivo di ricorso e' inammissibile, non avendo l'Agenzia ricorrente considerato che il giudice di appello aveva gia' valutato che il lavoratore aveva ricevuto la retribuzione al netto della ritenuta d'acconto che il sostituto aveva trattenuto e non versato. Si tratta di accertamenti di fatto che non possono essere contestati con una censura di violazione di legge prospettata dall'Agenzia con riguardo al tema dell'onere della prova.

Il secondo motivo di ricorso e' manifestamente fondato.

Ed invero, questa Corte ha affermato il seguente principio: "Il fatto che del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 64, comma 1, definisca il sostituto d'imposta come colui che "in forza di disposizioni di legge e' obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri... ed anche a titolo di acconto" non toglie che anche il sostituto debba ritenersi fin dall'origine (e non gia' solo in fase di riscossione) obbligato solidale al pagamento dell'imposta: in tale qualita', anch'egli e' pertanto soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta, non l'abbia versata all'Erario, in tal modo esponendolo all'azione del fisco" - cfr. Cass. n. 14033/2006. Lo stesso e' stato successivamente ribadito Cass. n. 8653/2011, Cass. n. 24962/2010, Cass. n. 23121/2013, Cass. n. 19580/2014, Cass. n. 24611/2014 e Cass. n. 9933/2015.

A tale principio non si e' uniformata la CTR che ha, nella sostanza, disapplicato il contenuto dell'articolo 64, ritenendo che il sostituto, operando tale obbligazione solidale, sarebbe tenuto ad una doppia imposizione. Circostanza erronea proprio in relazione al diritto del sostituto di agire nei confronti del sostituto, senza che possa giocare alcun valore il Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, richiamato articolo 22, relativo al rapporto fra contribuente e fisco e non la questione della rivalsa del sostituto sul sostituto inadempiente.

Sulla base di tali considerazioni, per nulla scalfite dalle difese esposte in memoria dalla parte controricorrente, ove si richiama il contenuto di Corte cost. n. 100/2015 ancorche' lo stesso non risulti confermativo delle prospettazioni difensive di tale parte ne' ricorrono i presupposti per demandare la questione alle Sezioni Unite di questa Corte, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Piemonte per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte, visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Piemonte per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.